



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari,9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA -- Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668 –
e-mail: comunefrancavilla@tin.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33 DEL 01/04/2020

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs 175/2016).

L'anno Duemilaventi il giorno uno del mese di aprile alle ore dodici e quindici minuti, nell'ufficio comunale di Francavilla Angitola, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento delle seguenti persone.

ASSESSORI	P	A
1) PIZZONIA Giuseppe	X	
2) ANELLO Domenico	X	
3) CARUSO MICHELE	X	
TOTALI	3	0

Visto il Decreto Sindacale n.02 del 30/03/2020 che consente lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza;

Assiste in teleassistenza il Segretario Comunale, Dott. Filippo POTENZA.

Avv. Giuseppe PIZZONIA, Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si da atto che nella presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del ragioniere sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 d.l.vo n.267 del 18/08/2000.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

PARERE TECNICO

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.

Data 01/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Domenico ARACRI

PARERE CONTABILE

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile.

Riferimenti contabili: _____

Data 01/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Domenico ARACRI

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 (cd. "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali, con l'art. 24 del T.U.S.P., di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di C.C. n. 30 del 28.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.). Ricognizione partecipazioni possedute al 23.09.2016", con la quale è stato approvato il piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da allegato alla stessa deliberazione, ed è stato previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune alla data suindicata, per le motivazioni nello stesso atto riportato;

Visto l'art. 20 del T.U.S.P. relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

Preso atto che la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal TUEL, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'art. 24 del TUSP (v. nota Anci del 7 agosto 2017 e linee guida ministeriali del 23 novembre 2018);

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Considerato pertanto che attraverso tale ricognizione gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione; le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 20, vale a dire le società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; in base all'art. 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P. tale limite si applica solo dal triennio 2017-2019, mentre per i piani di razionalizzazione ordinaria 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) si applica il limite di euro 500 mila;
- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque

nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Preso atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Vista la delibera del C.C. num. 26 del 30/11/2017 contenente la motivazione di carattere tecnico ed economico per la quale l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione alla controllata Società Asmenet:

Visto che l'adempimento ai sensi del prefato art.20 rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10, T.U.S.P.;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

DELIBERA

DI approvare il piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune così come stabilito dalla delibera C.C. num 26 del 30/11/2017;

DI DARE ATTO CHE non risultano partecipazioni da alienare in quanto non presentano nessuno dei requisiti previsti dal T.U.S.P.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Il Presidente
f.to Avv. Giuseppe PIZZONIA

Segretario Comunale
f.to Dott. Filippo POTENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 15/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addì, 15/05/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Filippo POTENZA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell' Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Filippo POTENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

- ☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
☐ Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì, 15/05/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Filippo POTENZA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale
(Dott. Filippo POTENZA)
